

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152)

(Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 - Supplemento Ordinario n. 171) - In vigore dal 12 agosto 2012. ¹

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012

¹ Si veda anche l'ERRATA-CORRIGE pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2012:

Nel testo coordinato citato in epigrafe, nei riferimenti normativi all'art. 33, riportati alla pag. 138, seconda colonna, del sopra indicato Supplemento ordinario, dopo i due commi introdotti dalla legge di conversione, devono intendersi inseriti i seguenti tre commi, anch'essi introdotti ma pretermessi per mero errore materiale:

«Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83: Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Supplemento Ordinario n. 129) - **In vigore dal 26 giugno 2012.**

Testo coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

(Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 - Supplemento Ordinario n. 171) - **In vigore dal 12 agosto 2012.**

N.B. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((...)).

(Omissis)

Art. 44

Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto

[1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.] **(1)**

[2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu' persone fisiche anche diverse dai soci.] **(1)**

[3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.] **(1)**

[4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (, del codice civile,) in quanto compatibili.] **(1)**

((4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni che intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di una [societa' a responsabilita' limitata semplificata] **(2)**.)) **(3)**

(1) Comma soppresso dall'art. 9, comma 14, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013) - In vigore dal 28 giugno 2013, successivamente convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) - In vigore dal 23 agosto 2013.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 9, comma 14, lett. b) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013) - In vigore dal 28 giugno 2013, successivamente convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) - In vigore dal 23 agosto 2013. Le parole sostituite erano: "società a responsabilità limitata a capitale ridotto".

(3) Il successivo comma 15 del citato art. 9 recita:

"15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata".

(Omissis)